

**Al Sindaco del Comune di Latina
Avv. Giovanni Di Giorgi
Pec: segreteria.generale@pec.comune.latina.it
e-mail: segreteria.sindaco@comune.latina.it**

**p.c. Prefetto di Latina
Dott. Antonio D'Acunto
prefettura.preflt@pec.interno.it**

Oggetto: opera pubblica "metrotranvia leggera di Latina"

Egregio Sindaco,

Io scrivente Comitato Metro Bugia con sede in Latina, via Guido Reni n.5, telefono e fax 0773695169, e-mail: metrobugia@libero.it, pec. massimo.desimone@ingpec.eu, presidente ing. Massimo de Simone, nato a Velletri (Roma) il 5/3/1974, costituito con lo scopo di informazione, verifica e controllo circa l'opera pubblica denominata "metrotranvia leggera di Latina",

PREMESSO

- che il Consiglio Comunale del 29/10/2012 ha espresso forte preoccupazione per la vicenda "metro" che si sta notevolmente complicando nel tempo per l'inezia di questa e della precedente amministrazione.
- che codesta amministrazione sta cercando di spalmare l'enorme danno erariale che si verrà a creare per il progetto della "metro" sulla Regione Lazio, attraverso Cotral, società assolutamente non in grado di sorreggere tale perdita economica, avendo un buco economico pari a 600 milioni di euro.
- che quindi tale prospettiva è destinata miseramente a fallire e in ogni caso, il trasferimento verso un diverso Ente di una passività plurimilionaria, non potrà certo costituire un impedimento per la Corte dei Conti per la corretta individuazione dei responsabili.
- che nonostante codesto comitato non abbia mai mancato attraverso il suo impegno ed attività pluriennale, di evidenziare mediante centinaia di comunicati, articoli stampa, conferenze pubbliche, comunicazioni ufficiali protocollate in Comune, colloqui, denunce ed esposti, quanto scritto e ben evidente sin da una semplice lettura delle carte documentali e progettuali sin dall'inizio e ben prima dell'avvenuta sottoscrizione contrattuale tra le parti (denominata ormai notoriamente "convenzione capestro"), poi anche successivamente modificata anche e soprattutto nei termini economici a svantaggio della parte pubblica, l'amministrazione di Latina non ha mai ritenuto

opportuno prendere in considerazione quanto dettagliatamente e puntualmente denunciato dal comitato e che, purtroppo, puntualmente si è avverato.

- che la motivazione per la quale degli amministratori pubblici modificano un contratto già stipulato in maniera peggiorativa per l'ente che rappresentano richiederebbe degli opportuni approfondimenti da parte di questa stessa amministrazione e non solo.

- che tutti gli accadimenti avvenuti che hanno portato il Comune a non saper uscire da questa complicata e rischiosissima situazione erano già scritti negli atti e che non serviva alcuna competenza specifica per intenderlo, bastava leggere, solo e semplicemente sapere e volere leggere con un po' di attenzione le carte, cosa il Comitato Metro Bugia ha fatto, ma che l'amministrazione pubblica di Latina, purtroppo, si è sempre ben guardata dal farlo.

CONSIDERATO

- che codesta amministrazione ha evidenziato più volte, come anche nello stesso Consiglio Comunale del 29/10/2012, di non sapere come uscire dalla questione "metro".

- che nel mese di settembre 2011 è stata istituita dall'odierna amministrazione una commissione costituita da tecnici nominati dai vari partiti consiliari, la maggior parte dei quali avvocati, per vagliare le concrete possibilità per uscire dal progetto col minor danno possibile per l'erario comunale, ma tale commissione risulta tuttora inesistente, essendosi riunita una sola volta e più di un anno fa.

- che il comitato Metro Bugia già dal luglio 2011 ha invece pubblicamente rappresentato due diverse ipotesi per uscire nel migliore dei modi dal pasticcio "metro", che riteniamo tuttora di assoluta validità ma che invece non ci risulta essere state attentamente esaminate e vagliate da parte Vostra.

- che tali metodologie vengono nuovamente di seguito rimarcate al duplice scopo di sollecitare ancora una volta codesta amministrazione e di ottenere un documento ufficiale, in caso di ulteriore inezia, da far valere nelle opportune sedi, in caso se ne presentasse la necessità.

- che tali ipotesi verranno ancor più dettagliatamente analizzate nella documentazione che a breve produrremo alla Corte dei Conti e che sarà inviata anche a codesto rispettabile Ente e al Prefetto, per conoscenza.

1) Nullità contrattuale: da attenta analisi della documentazione agli atti, il Comitato ha riscontrato che, dopo l'aggiudicazione del bando, sono susseguite numerose e sostanziali modifiche di tipo sostanziale alla convenzione e al PEF posti a base di gara lesive delle più basilari norme sulla par condicio, tali da rendere invalido l'intero procedimento con la conseguenza che il

contratto posto in essere tra il concedente Comune di Latina e il Concessionario Metrolatina spa è da considerarsi nullo a tutti gli effetti e quindi di diritto inefficace, inesistente e insanabile.

Le modifiche dopo l'aggiudicazione, avvenute tra l'altro chiaramente e inspiegabilmente a scapito di codesta amministrazione e a favore della società privata Metrolatina spa, che per brevità tralasciamo in questa occasione ma che sono facilmente verificabili da un semplice confronto tra il bando di gara e convenzione allegata del 31/3/2006, la Deliberazione di Giunta Municipale n. 12/2007 del 18/1/2007 e la Deliberazione di Giunta Municipale n.511/2007 del 19/9/2007, e che saranno dettagliatamente sviscerate nel prossimo documento alla Corte dei Conti, sono talmente pesanti ed evidenti, che a tal proposito l'autorevole voce proveniente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato da noi interpellata in data 15/7/2011 ha avuto modo di affermare: *"In particolare, l'Autorità ha osservato che a prescindere dalle questioni penali ed amministrative oggetto di eventuali accertamenti presso le competenti sedi giurisdizionali, la decisione di apporre varianti al progetto dell'opera successivamente alla sua aggiudicazione [...] appare in contrasto con il principio più volte affermato in sede giurisdizionale, secondo il quale la previa definizione dell'oggetto di gara è un preciso "dovere" delle stazioni appaltanti, volto a garantire la posizione dei partecipanti alle pubbliche gare. [...] sembra opportuno sottolineare, come nel caso di specie, le numerose modifiche intervenute sul progetto originario potrebbero non aver consentito la partecipazione alla gara a tutte le imprese interessate alla realizzazione della metro leggera".*

Costante Giurisprudenza tra cui spiccano numerose sentenze del Consiglio di Stato anche a Sezioni Unite che non vi sarà difficile rintracciare, ma che per completezza si riportano in parte in allegato, sancisce che cambiamenti alla convenzione e al PEF che si pongano in contrasto con norme imperative e/o lesione dei principi comunitari della par condicio, violano il diritto sia nazionale che comunitario, con conseguente nullità del bando stesso.

L'amministrazione deve quindi dichiarare la nullità del bando, nulla sarà dovuto alla società promotrice Metrolatina spa, la quale, per agire efficacemente innanzi al Giudice amministrativo, dovrà sostenere l'onere ardito di dimostrare l'insussistenza delle avvenute modifiche.

2) Inadempienze del concessionario: a tal proposito ritentiamo opportuno ricordare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alle problematiche sollevate dal comitato e nella preoccupazione che i lavori di realizzazione della infrastruttura di Latina non potessero essere ultimati in concomitanza con la fornitura dei veicoli, ha disposto "la sospensione dell'erogazione del finanziamento statale e la stessa ha avuto effetto sin dal 2° certificato di pagamento sul quale non è stato liquidato l'importo relativo al finanziamento statale", il tutto in attesa "di presentare il problema, nella prima seduta utile, alla Commissione di Alta Vigilanza ex D.M. 37T del 13/04/95, per le conseguenti valutazioni da sottoporre al C.I.P.E.".

L'erogazione pubblica ci risulta quindi essere stata sospesa.

Tale sospensione è imprescindibilmente legata al fatto che il concessionario Metrolatina spa non è stato in grado di produrre il progetto esecutivo del lotto I (Latina Scalo - Latina Autolinee) ma ha continuato ugualmente a produrre vagoni, ben sapendo di non poter dar luogo all'inizio dei lavori nel territorio del Comune di Latina con la messa in opera del materiale ferrabile. Lo stesso commissario prefettizio Nardone, durante il suo mandato, per tale motivazione, ha negato ufficialmente a Metrolatina spa l'apertura dei cantieri della "metro".

E' evidente che tale inadempimento da parte del concessionario ha provocato e sta provocando un grave danno a scapito dello Comune di Latina stesso, sia per il danno economico provocato dalla inservibilità dei vagoni ormai realizzati, i quali essendo stati ormai realizzati e sottoposti da tempo ad usura e agli agenti atmosferici non potranno essere utilizzati al momento dell' eventuale entrata in esercizio del mezzo, sia che a causa del blocco dei finanziamenti pubblici da parte del Ministero.

L'amministrazione potrà quindi tutelarsi ed agire per prima contro il concessionario per vedersi riconosciuto il danno economico provocato dall'inadempimento del concessionario.

In ogni caso nulla vieta alle parti, considerato il rischio per il concessionario di vedere non solo annullati i suoi guadagni ma anche fortemente penalizzato il suo lavoro, di trovare una transazione favorevolissima alla parte pubblica.

Tutto ciò premesso e considerato codesto comitato Metro Bugia:

CHIEDE

A Lei personalmente ed espressamente, come primo cittadino e rappresentante dell'odierna maggioranza comunale, di:

- verificare con estrema attenzione, anche avvalendosi del settore avvocatura comunale nonché della commissione degli esperti tuttora inattiva, quanto su esposto soprattutto in merito alle due "exit strategy" rappresentate, alla luce del diritto amministrativo e della giurisprudenza di settore sancita nelle varie pronunce del Consiglio di Stato.

Inoltre:

- mettere immediatamente in atto tutte le necessarie azioni previste dalle Legge per i casi di tal specie in Autotutela della Pubblica Amministrazione.
- astenersi dal procedere con qualsiasi iniziativa che possa dar luogo alla realizzazione di un opera che comporterebbe le ormai note e drastiche conseguenze sul pubblico erario e sulla vita stessa dei cittadini.

Talché, rimanendo in attesa di notizie in merito, di tutto quanto esposto e richiesto noi del comitato Metro Bugia continueremo assiduamente a controllare.

Latina, 30/10/2012

COMITATO METRO BUGIA

Pres. ing. Massimo de Simone

V. Pres. Dott.ssa Daniela Moscarino

Segr. Claudio Ennas

Resp. Rel. Est. Dott. Ferdinando Cedrone



[Consiglio di Stato, s ez. 5a, n. 2435 del 20 aprile 2000](#)

L'Amministrazione non può modificare i contenuti originari dell'appalto, tenendo ferma la posizione dell'originario aggiudicatario; e ciò solo perché l'oggetto del rapporto (realizzazione e gestione dell'impianto) sarebbe immutato. Ogni procedura di gara d'appalto è connotata, infatti, da proprie caratteristiche intrinseche ed estrinseche (momento dell'indizione, natura e portata delle opere, tempi di realizzazione, valore dell'appalto, **modalità di finanziamento** etc.) che, se mutano in modo significativo, non possono non incidere anche sulla individuazione del soggetto da chiamarsi all'esecuzione delle opere.

[Consiglio di Stato, Adunanza Commissione Speciale n.1084 del 12 ottobre 2001](#)

Circa la rinegoziazione **al ribasso** dell'offerta aggiudicativa dopo l'aggiudicazione nelle gare pubbliche

si legge: «Si introdurrebbe, in sostanza, un **elemento distorsivo** della stessa funzione della gara, nella misura in cui i concorrenti verrebbero indotti ad inglobare nelle offerte il rilievo economico insito nel successivo meccanismo della rinegoziazione».

Inoltre «[...] il divieto di rinegoziare le offerte deve razionalmente intendersi in linea di principio [...] anche successivamente all'aggiudicazione, in quanto la possibilità di rinegoziazione tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario, modificando la base d'asta, finirebbe coll'introdurre **oggettivi elementi di distorsione della concorrenza, violando in tal modo i principi comunitari in materia**».

[Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 6281 del 13 novembre 2002](#)

Va negata la possibilità di modificare le condizioni contrattuali di affidamento di un servizio o della realizzazione di un'opera, sia prima che dopo l'aggiudicazione, perché non vi è capacità di agire di diritto privato dell'Ente in tal senso ed, inoltre, vi è violazione delle regole di concorrenza e di parità di condizioni tra i partecipanti alle gare pubbliche. Infatti la modifica del corrispettivo richiesto o di altri elementi significativi dell'offerta risultata aggiudicataria, sia in aumento che in diminuzione, muta le condizioni su cui si è pervenuti all'aggiudicazione, con gli altri eventuali concorrenti che, se fossero stati a conoscenza dell'importo effettivo di aggiudicazione, avrebbero potuto orientare in modo diverso la propria offerta laddove, in esito a procedura concorsuale vengano rinegoziate dall'amministrazione appaltante con il soggetto prescelto come contraente, **vengono violate norme imperative ed inderogabili** sulla capacità contrattuale dell'ente con conseguente **nullità del contratto** posto in essere ed inidoneità di esso a produrre effetti.

[Consiglio di Stato, sez. 4a, n. 1544 del 25 marzo 2003](#)

E' illegittima la rinegoziazione di elementi fondamentali del contratto con i partecipanti alla gara, poiché in tal modo si vanifica la procedura espletata, introducendo **"elementi oggettivi di distorsione della concorrenza"**.

[Consiglio di Stato, sez. 5a, n. 4167 del 14 luglio 2003](#)

Sono invalidi gli accordi con il contraente privato che contemplino diritti od obblighi diversi da quelli sanciti con l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.

Infatti con la cristallizzazione negli atti di gara delle condizioni del contratto, l'Ente procedente perde la disponibilità del contenuto del rapporto contrattuale già instaurato - che resta inderogabilmente regolato dallo schema approvato con l'indizione della gara - e, quindi, la capacità di convenire con la controparte condizioni diverse da quelle conosciute dai partecipanti al confronto concorrenziale, **con conseguente invalidità di accordi di tal fatta.**